



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità Codice C3 – Capitolato d’oneri –

Art. 1 SERVIZIO IN ACCREDITAMENTO E COSTO ORARIO DEGLI STESSI

L'Ambito territoriale provvede alla erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità codice C3, descritto ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, mediante lo strumento dell'accREDITAMENTO di cui agli articoli n. 11, comma 3, della legge n. 328/2000 e ss.mm. e n. 55, comma 4, del d. lgs. n. 117/2017, ovverosia mediante la creazione di un albo, di soggetti ritenuti idonei ai quali il nucleo familiare del minore in carico, per libera scelta, richiede il servizio medesimo.

Il costo orario del servizio pagato dall’Ambito è pari a **20,48 €** oltre iva.

Il servizio in accREDITAMENTO potrà essere finanziato da risorse del FUA o altre fonti di finanziamento (Fondi del P.N.R.R.; Fondo di coesione territoriale finanziati dal FSE; altre risorse di finanziamento di provenienza UE).

In caso di servizi finanziati con risorse diverse dal FUA (Fondi del P.N.R.R.; Fondo di coesione territoriale finanziati dal FSE; altre risorse di finanziamento di provenienza UE), l’aliquota applicata potrà essere diversa – ma non inferiore – a quella prevista al comma 2 e sarà quella prevista dal progetto finanziato.

Art. 2 SCELTA DEL FORNITORE

Il Servizio Sociale di ciascun Comune dell’Ambito, assegna agli aventi diritto di cui all'art. 7 il servizio di cui al presente capitolato. Il servizio assegnato è richiesto direttamente dalla famiglia che sceglie il fornitore dall'albo degli operatori economici accREDITATI. A tal fine, l'operatore economico ha l'obbligo di creare un sito internet – dal quale rilevare gli indirizzi di contatto (telefono, email, pec) in cui sono riportate tutte le informazioni utili per consentire la scelta del soggetto ammesso al servizio.

Ciascun operatore economico può fornire all'ufficio di piano schede informative della propria azienda al fine di consentire una scelta avveduta da parte dell'utente.

Nella scheda, l'operatore economico accREDITATO potrà anche riportare eventuali ulteriori interventi, aggiuntivi a quelli richiesti dal presente capitolato e/o in aggiunta a quelli riportati nell'estratto del PEI.

È facoltà dell'utente variare, in qualunque momento, e previa motivazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data in cui esercita tale facoltà, la scelta del fornitore mediante comunicazione scritta, inviata all'ufficio di piano ed al fornitore che, ricevuta la comunicazione, ha l'obbligo di restituire all'ufficio di piano il titolo ricevuto per l'attivazione del servizio.

In caso di cancellazione del fornitore dall'albo, l'ufficio di piano comunica all'utente ed al fornitore scelto la data di decorrenza della cessazione dei rapporti contrattuali con il fornitore medesimo; da tale data la prosecuzione di eventuali interventi erogati al beneficiario su richiesta dello stesso, saranno a carico esclusivo dell'utente richiedente con esclusione di ogni responsabilità dell'Ambito territoriale.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

Ciascun operatore accreditato non potrà rendere prestazioni per un importo superiore a **€ 80.000 (ottantamila €) in un anno;**

In caso di mancato raggiungimento, nel corso dell'anno, dell'importo di € 80.000 €, l'importo non utilizzato non può essere cumulato all'importo dell'anno successivo. Tale importo sarà riportato nel contratto di accreditamento che sarà sottoscritto.

Art. 3 TITOLO PER LA EROGAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il titolo, definito anche voucher, che consente all'utente di fruire del servizio in accreditamento, è l'estratto del PEI (piano educativo individuale). L'estratto - redatto in tre copie - è sottoscritto dall'assistente sociale del Comune di residenza dell'assistito e dal coordinatore dell'ufficio di piano - riporta i seguenti dati:

- Dati anagrafici e fiscali del beneficiario;
- gli interventi da effettuare a beneficio della famiglia;
- le ore settimanali e mensili da erogare e i gg della prestazione;
- la fonte di finanziamento (FUA o altre risorse - quali PNRR, PAC, FONDO POVERTA' o altre risorse di derivazione UE) con indicazione dell'aliquota pagata dall'Ambito in caso di interventi non finanziati dal FUA;
- Il periodo complessivo di durata del servizio.

Per fruire del servizio, l'utente consegna al fornitore, inviando contestuale comunicazione all'Ambito della scelta effettuata, due copie dell'estratto del PEI una delle quali è restituita, entro due giorni, all'Ambito corredata dalla documentazione di cui all'art. 10 e dall'attestazione della presa in carico dell'utente; in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta all'art. 10 o di superamento - per effetto delle scelte già intervenute - del limite annuale previsto all'art. 2 del presente capitolato, l'Ambito comunica all'utente l'inefficacia della scelta con la conseguente necessità di scegliere altro fornitore del servizio.

La scelta produce effetti - tra l'Ambito territoriale e il fornitore - dalla data di ricezione, da parte dell'Ambito, della copia del titolo di cui al comma 1 con allegata la documentazione prevista all'art. 10 del presente capitolato.

Laddove dagli atti dell'ufficio di piano risulti che un fornitore presenti titoli che eccedano il trenta per cento del numero medio degli utenti assegnati ad altri operatori iscritti in albo, il perfezionamento della scelta dell'utente è subordinata alla indicazione, da parte dell'utente, dei motivi che lo hanno indotto a tale scelta.

Art. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO

Il soggetto accreditato, con la sottoscrizione del patto di accreditamento assume nei confronti:

- degli utenti presi in carico: l'obbligo di prestare il servizio in conformità a quanto previsto dall'estratto del PEI, salvo giustificati motivi da comunicare all'ufficio di piano;
- dell'Ambito 15 e dei Comuni di residenza degli utenti: le obbligazioni previste dal presente capitolato e quelle previste all'art. 4 del contratto di accreditamento e l'obbligo di manlevare gli stessi



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

da ogni e qualsiasi responsabilità conseguenti ad eventi pregiudizievoli e dannosi causati agli utenti ed a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e per l'esecuzione del servizio.

Art.5 Qualificazione del personale da impegnare nel servizio

Il servizio in accreditamento è prestato con educatori professionali, in possesso di uno dei titoli (laurea triennale o specialistica) previsti all'art. 1, comma 595, della legge n 205/2017 o che abbiano acquisito la qualifica di educatore ai sensi dei commi 597, 598 e 599 della medesima art 1 della legge n 205/2017, o con altre figure concordate con l'assistente sociale di riferimento per casi particolari. Non possono essere assegnati al servizio, educatori che abbiano riportato condanne penali per uno dei reati previsti agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero che abbiano subito sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (d. lgs n 30 del 2014).

ART. 6 Obiettivi del servizio

Il Servizio mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- garantire i diritti dei minori a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto di vita, prevenendo o riducendo l'istituzionalizzazione;
- attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di acquisizione della consapevolezza del suo ruolo educativo;
- attivare sostegno psico-sociale ed educativo, in un contesto familiare con problematiche circoscritte, di breve o media durata.
- educare al rispetto e alla condivisione delle regole, favorendo la socialità e lo sviluppo delle competenze genitoriali;
- evitare il cronicizzarsi di situazioni di disagio relazionale;

Per i nuclei per i quali è stato disposto l'allontanamento dei figli il servizio mira a consentire il loro rientro nel nucleo di origine;

ART. 7 Soggetti beneficiari

Il servizio è rivolto:

- alle famiglie aventi minori a rischio di devianza a causa dell'inadeguatezza genitoriale;
- a famiglie multiproblematiche e con disagio sociale;



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

- a minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo-genitoriale;
 - a minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia, prevedendo attività socio-psico-educative sugli esercenti la responsabilità;
 - minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i cui esercenti della responsabilità genitoriale sono sottoposti a prescrizioni e/o limitazione alla loro funzione.
- Il servizio sarà garantito ed erogato come previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

ART. 8 Prestazioni del servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 6, il servizio si articola e realizza i seguenti interventi:

- coinvolgimento delle risorse territoriali per la messa in opera, il monitoraggio e la riformulazione del progetto educativo da realizzare con la famiglia;
- accompagnamento socio-psico-educativo alla coppia genitoriale o a chi ne esercita tale funzione, finalizzato alla risoluzione delle problematiche presentate, attraverso la valorizzazione delle potenzialità personali, etc.
- azioni di prevenzione dell'isolamento di adulti e ragazzi in difficoltà, accompagnandoli e orientandoli nella fruizione di occasioni di crescita personale e sociale.

L'aggiudicataria dovrà assicurare il supporto scientifico e tecnico-operativo alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio.

ART. 9 Organizzazione del servizio

Il servizio è svolto su sei giorni feriali settimanali in un periodo, secondo le esigenze delle famiglie assistite, compreso fra le ore 9,00 e le ore 19,00, sulla base della programmazione dell'intervento individualizzato definito dal P.E.I. e secondo le direttive dell'assistente sociale referente del caso e/o del coordinatore dell'ufficio di piano.

Il servizio dovrà essere svolto al domicilio della famiglia ovvero presso strutture esterne in relazione agli interventi previsti dal P.E.I.

Per ogni famiglia il servizio sociale redige, previa valutazione del bisogno, il P.E.I.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico accreditato dovrà garantire la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente; in caso di sostituzione dell'operatore deve essere previsto un periodo di affiancamento.

Per la verifica e la valutazione del Servizio sociale comunale, lo stesso può chiedere una relazione bimestrale a ciascun educatore e/o un incontro con lo stesso.

ART. 10 Obblighi dell'affidatario del servizio in materia di personale

1. L'operatore economico accreditato, entro il giorno di attivazione del servizio deve comunicare i nominativi dell'operatore impegnato (riportando le generalità complete, la residenza anagrafica e cod. fiscale) corredato da:

- a) copia del titolo di studio e/o professionale previsto al comma 1 in possesso di ciascuno;



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

- b) copia del contratto di lavoro sottoscritto; ove si tratta di contratto diverso dal lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante in cui sia precisata quale norma di legge o del CCNL consenta la tipologia di contratto applicato;
- c) copia del modello unilav;

2 Tutte le notizie di cui al precedente comma dovranno essere comunicate all'UDP anche nel caso di sostituzione del personale.

3 L'Ambito potrà richiedere, anche nel corso del contratto, la sostituzione del personale impegnato ove ritenga – motivatamente – che lo stesso non abbia idonea qualificazione o pervengano all'Amministrazione segnalazioni in ordine a comportamenti impropri tenuti dal personale; a pena di risoluzione del contratto di accreditamento l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione entro tre giorni dalla richiesta.

4. L'impiego di personale non avente i titoli e l'esperienza previsti all'art. 5 determina l'applicazione di una penale di € 3.000 per ciascun operatore sprovvisto dei requisiti e la risoluzione del patto di accreditamento.

5. L'inadempimento di quanto previsto al comma 1 determina l'inefficacia della scelta dell'utente e il mancato pagamento delle prestazioni eventualmente rese.

6. L'Affidatario del servizio ha l'obbligo:

- a) di stipulare con gli educatori addetti al servizio un contratto di lavoro privato subordinato a tempo determinato (o indeterminato);
- b) applicare al personale impegnato nel servizio un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i livelli D2 dal CCNL del personale delle cooperative del settore socio-sanitario educativo per il triennio 2017/2019 sottoscritto il 28 marzo 2019 e validato definitivamente in data 19 maggio 2019;
- c) provvedere al pagamento del trattamento economico al personale con cadenza mensile regolare e, comunque non oltre 40 giorni successivi al termine del mese lavorato;
- d) provvedere al pagamento del trattamento economico a mezzo forme di pagamento tracciabili ivi compreso, ove richiesto dal dipendente, l'accredito a mezzo bonifico su conto o carte prepagate con iban intestati al dipendente medesimo;

7. L'accertata inosservanza della lettera a) del comma precedente determina la risoluzione del patto e una penale di € 3.000/00.

8. L'accertata inosservanza delle lettere c) e d) del comma 6, determina l'applicazione di una penale di € 4000, con la risoluzione ipso iure del contratto per la violazione della lettera d).



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Art. 11 Obblighi degli educatori

Gli educatori, o le altre figure professionali, impegnati nel servizio dovranno:

- a) avere condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- b) osservare l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere di riservatezza relativamente a tutto ciò di cui verranno a conoscenza nel rapporto con le famiglie ed i minori affidati;
- c) non richiedere e non accettare, dalle famiglie ad essi affidate, compensi di qualsiasi natura in cambio delle prestazioni effettuate;
- d) essere dotato di cartellino personale, i cui oneri sono a carico dell'affidatario, riportante la foto, il nome e cognome nonché la cooperativa che svolge il servizio in appalto; tale cartellino dovrà essere indossato ogni qualvolta l'educatore svolga l'attività presso il domicilio delle famiglie assegnate, nonché presso la sede dei Comuni dell'Ambito in caso di presenza presso gli uffici comunali che abbiano rapporti con l'utenza.

ART. 12 Coordinatore del servizio e funzioni

Il servizio dovrà essere coordinato da un educatore professionale o da uno psicologo anche non addetti stabilmente al servizio purché nell'organico dell'operatore economico accreditato.

ART. 13 SEDE DEL SERVIZIO E SPESE

Il servizio è svolto al domicilio delle famiglie assistite nonché, ove richiesto dalle circostanze, presso le sedi indicate dai Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA).

ART. 14 Durata dell'albo e dell'accreditamento

1. Salvo quanto previsto al comma 4, l'albo dei soggetti accreditati ha validità di cinque anni dalla data della determina di costituzione; salvo quanto previsto al comma successivo l'iscrizione dell'operatore economico nell'albo ha validità sino alla scadenza dell'albo.
2. Con periodicità annuale, previa dichiarazione sostitutiva da rendere entro il 30 novembre di ciascun anno, di permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023 - e della produzione di referenze bancarie sulla affidabilità economica richieste dal bando pubblicato per la costituzione dell'albo, l'Ambito verifica il permanere di tali requisiti di ordine generale e di carattere economico e, in caso di accertata carenza degli stessi, dispone la cancellazione dell'operatore economico accreditato dall'albo con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica effettuata.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

3. In qualunque tempo e, comunque, entro il 31 ottobre di ciascun anno i soggetti non iscritti nell'albo possono chiedere l'iscrizione nell'albo medesimo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblicato per la costituzione dell'albo; l'iscrizione ha effetto dal mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza, ove ammessa.

4. L'Ambito territoriale si riserva la facoltà, decorsi due anni dalla approvazione dell'albo degli accreditati, di conferire – previa procedura ad evidenza pubblica regolata del d. lgs. n. 36/2023 – ad un unico operatore economico il servizio di cui al presente capitolato.

ART. 15 Sottoscrizione del patto di accreditamento

A seguito dell'iscrizione nell'albo l'operatore economico sottoscriverà il patto di accreditamento, di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, previa costituzione di cauzione definitiva per un importo forfettario di € 40.000 (**quarantamila €**) che assolverà anche alla garanzia di manleva prevista all'art. 18 del presente capitolato.

Il contratto è stipulato con la condizione della risoluzione anticipata decorsi due anni dalla sottoscrizione ove l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 14.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la cauzione sarà prestata con le modalità previste all'art. 106 del d. lgs n 36/2/2023, e dovrà avere durata per l'intera durata del patto di accreditamento.

E' esclusa la costituzione di garanzia mediante polizze rilasciate da intermediari finanziari diversi da istituti di credito bancari; in caso di polizze emesse da compagnie di assicurazione il nominativo del garante deve essere comunicato **preventivamente all'Amministrazione e dalla stessa approvato per iscritto.**

In caso di polizze assicurative stipulate per un periodo inferiore all'intera durata del patto di accreditamento o per il caso in cui il pagamento del premio non copra l'intera durata del patto di accreditamento in quanto versato per un solo anno, il patto di accreditamento si intenderà automaticamente risolto dal giorno successivo alla scadenza del premio pagato per la polizza fideiussoria ove l'operatore economico accreditato non depositi presso l'ufficio di piano – non oltre tre giorni prima della scadenza del premio medesimo – la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa, attestante il pagamento del premio per l'anno successivo.

La risoluzione del patto di accreditamento, per omesso pagamento del premio della fideiussione, prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, non determina la cancellazione dall'albo ma richiede la sottoscrizione di una ulteriore convenzione per la prosecuzione del servizio.

La cauzione sarà svincolata, previa richiesta scritta dell'operatore economico, ventiquattro mesi dopo la scadenza del patto di accreditamento a condizione che non vi siano procedimenti per violazioni del patto e che non sia stato notificato al Comune alcun ricorso – da parte di lavoratori dipendenti dell'operatore economico accreditato – per inadempienze retributive del datore di lavoro.

In alternativa, al termine di cui al comma precedente, la cauzione potrà essere svincolata decorsi sei mesi dalla scadenza dal contratto a condizione che non vi siano procedimenti per violazioni del contratto medesimo e che sia prodotta una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del dpr n 445/2000, resa da ciascun dipendente impegnato nel servizio il cui nominativo sia stato comunicato all'Ambito, attestante che il datore di lavoro ha soddisfatto nei propri confronti tutti gli obblighi retributivi e di non avere, per il servizio prestato agli utenti dell'Ambito n. 15, nulla a pretendere e con liberatoria dell'Ente comunale da responsabilità solidali di cui all'art. 29 del d. lgs n 276/2003.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Alla cauzione di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dal d. lgs n 36/2023 a favore delle micro, piccole e medie imprese e per il caso di possesso di certificazione di qualità in quanto alla procedura di accreditamento non si applica il codice dei contratti pubblici di cui al citato d. lgs n 36/2023.

ART. 16 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per il servizio prestato all'utente, all'operatore economico accreditato è erogato il compenso orario, da intendersi al netto dell'IVA **previsto all'art. 1 di questo capitolato.**
2. Il corrispettivo sarà liquidato, a condizione dell'acquisizione di DURC con esito regolare, entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti – se richiesti – in formato cartaceo previsti al comma 3 e della fattura elettronica che dovrà essere distinta per ciascuna fonte di finanziamento e dovrà riportare:
 - a) il CIG e la fonte di finanziamento con indicazione del CUP ove previsto;
 - b) iniziali del beneficiario del servizio ed il mese in cui lo stesso è stato reso; in caso di utenti in numero maggiore di cinque, gli stessi potranno riportarsi in un elenco allegato alla fattura.
3. L'ufficio di piano potrà richiedere all'acquisizione della fattura elettronica i documenti di cui alla lettera a) e b), che dovranno essere, redatti su modelli forniti dall'Ambito, e di cui alla lettera c) del presente comma. L'ATS, altresì, potrà richiedere:
 - a) il foglio di servizio individuale compilato per ciascun operatore con indicazione del nominativo dell'utente e della data e durata della prestazione; tale foglio dovrà essere sottoscritto dal dipendente che effettua la prestazione e dall'utente che dovrà riportare, in calce al foglio, le proprie annotazioni sulla qualità del servizio ricevuto (soddisfacente o insoddisfacente);
 - b) prospetto riepilogativo mensile nel quale riportare per ciascun utente le ore effettuate nel corso del mese: tale prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico;
 - c) copia del bonifico intestato al dipendente concernente il pagamento della retribuzione del secondo mese antecedente la fattura; l'omesso invio di copia del bonifico costituisce prova della inosservanza della clausola di cui all'art 10, 6[^] comma, lettera c del presente capitolato;
4. In caso di DURC con esito irregolare l'Amministrazione provvede al pagamento applicando l'intervento sostitutivo previsto all'art. 30, comma 5. del d. lgs n 50/2016 e ss.mm.
5. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su conto avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge n 136/2010 e ss.mm. i cui estremi saranno riportati nel contratto di accreditamento.
6. L'Ambito provvede all'intervento sostitutivo in tutti i casi previsti all'art. 11, comma 6. del d. lgs n. 36/2023.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

ART. 17 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sotto la vigilanza dell'assistente sociale del Comune di riferimento che, con motivata relazione, potrà richiedere al coordinatore dell'ufficio di piano l'assegnazione del beneficiario ad altro operatore economico accreditato.

L'intervento di tre relazioni negative determina la cancellazione dell'operatore economico dall'albo dei soggetti accreditati.

ART. 18 CLAUSOLA DI MANLEVA

L'operatore economico accreditato, con il contratto di affidamento, resta obbligato a manlevare il committente da ogni e qualsiasi responsabilità, in qualunque tempo dovesse essere rilevata, anche successivamente alla conclusione del contratto, per eventuali danni a cose o persone, cagionate a terzi durante l'esecuzione del servizio e si obbliga, con la sottoscrizione del contratto di appalto, a tenere indenne l'Amministrazione da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti e connessi con lo svolgimento del servizio affidato.

La citata clausola di manleva si applica altresì in tutti i contenziosi di lavoro instaurati tra l'affidatario ed il proprio personale impegnato nel servizio ed aventi ad oggetto l'inadempimento di esso affidatario di norme previste dai CCNL relativamente al trattamento economico dei dipendenti, contenziosi dai quali potrebbe derivare una responsabilità solidale del committente pubblico ai sensi dell'art. 1676 del Cod. civile o dell'art. 29, comma 2, del d. lgs n 276/2003 nella eventualità che tale ultima norma sia ritenuta applicabile dal Giudice del lavoro.

ART. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a totale ed esclusivo carico dell'operatore economico accreditato i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile.

A garanzia di solvibilità per le responsabilità civili l'operatore economico accreditato dovrà depositare presso l'ufficio contratti polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O. con massimali per RCT € 1.500.000/00 per persone o cose;

per RCO € 250.000/00 per sinistro; € 250.000/00 per persona;

Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza non sono opponibili all'Amministrazione e restano a totale carico dell'affidatario.

ART. 20 Penali per inadempimento e procedura per l'applicazione

1. Nel caso di inosservanza di quanto indicato nel presente capitolato o nel patto di accreditamento, il Comune applicherà una penale variabile in relazione alle violazioni accertate.

2. Comportano una penale tra € 250,00 ed € 500,00 le seguenti violazioni:

a) l'arbitraria decisione di introdurre variazione di orario e/o di modalità operative effettuate senza darne comunicazione e senza preventiva autorizzazione del servizio sociale referente;



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

- b) sospensione del servizio per giustificato motivo, effettuata senza preavviso al servizio sociale referente ed all'ufficio in ordine alle cause della sospensione;
- c) omessa sostituzione del personale assente per malattia;
- d) l'adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell'utente in merito all'individuazione del soggetto erogatore tra tutti quelli accreditati;
- e) il mancato rispetto degli obblighi riportati nel presente capitolato fatto salva le ipotesi in cui è prevista la risoluzione della convenzione;

3. Per la prima violazione di ciascuna delle ipotesi di cui al comma precedente la penale è sempre pari a € 250,00.

4. Comportano l'applicazione di una penale di € 1000,00 e la risoluzione del rapporto con cancellazione dall'albo di Ambito e conseguente decadenza dell'accreditamento le seguenti ipotesi:

- a) gravi, e reiterate per almeno due volte, violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) impiego di personale non in possesso della qualifica richiesta, non contrattualizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale;
- c) sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure idonee ad impedire la sospensione stessa;
- d) l'interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- e) la cessione a terzi del patto di accreditamento;
- f) il permanere di criticità segnalate formalmente dall'utente del servizio;
- g) un numero di contestazione superiori a tre;
- h) l'esecuzione del servizio mediante ricorso a contratti di cooperazione con altre imprese non previamente comunicato all'Ambito territoriale;

5. Comportano la risoluzione del rapporto con cancellazione dall'albo di Ambito e conseguente decadenza dell'accreditamento le seguenti:

- a) perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) revoca dei titoli abilitativi all'esercizio del servizio;
- c) tre relazioni negative, rese dall'assistente sociale che ha in carico il soggetto beneficiario dell'intervento, sul servizio prestato in corso di rapporto contrattuale;

6. Il Comune comunicherà per iscritto, mediante nota inviata a mezzo pec, l'inadempienza riscontrata ed assegnerà un termine non superiore a cinque giorni per la eventuale risoluzione dell'inadempienza riscontrata ove la stessa, a giudizio dell'Amministrazione, può essere eliminata e non richieda necessariamente l'applicazione della penale; l'affidatario dovrà contestare per iscritto l'inadempimento o comunicare il termine, comunque non superiore a cinque giorni, per l'adempimento.

7. Entro sette giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'affidatario il Comune applica la penale ove la stessa consegua ipso iure alla violazione o nel caso in cui l'inadempienza contestata non sia stata



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

eliminata o adeguatamente giustificata; la penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti.

8 La penale applicata sarà riscossa, salvo il caso in cui l'operatore economico decida di versarne l'importo in contanti, mediante parziale escussione della cauzione definitiva o in caso di insufficienza della stessa, sarà ritenuta dal Comune in compensazione del credito vantato dall'operatore economico accreditato per il servizio prestato e già fatturato.

9. L'applicazione di penali, di qualunque tipo o importo, per un numero superiore a tre, determina la risoluzione del patto di accreditamento salvo il risarcimento di eventuali danni.

10. Ove diverse dalle penali riportate nel presente articolo, per le ipotesi di violazione di altre clausole del capitolato, si applicano le penali ivi previste.

ART. 21 Tutela dei dati personali da parte dell'Amministrazione

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto i concorrenti e l'affidatario forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati conferiti dai concorrenti – ai sensi del d. lgs n 196/2003 - saranno utilizzati dall'Amministrazione come segue:

- Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dell'effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa antimafia;

- Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'operatore economico accreditato non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 196/2003;

- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, quali componenti della commissioni di gara, Amministrazioni preposte alla verifica delle informazioni fornite (Agenzia delle Entrate; Casellario; Amministrazione che hanno appaltato servizi in precedenza CCIAA e simili) nonché all'Autorità Giudiziaria e/o Forze di Polizia ove richiesto; i dati dell'affidatario possono altresì essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso nei limiti della legge 241/1990;

- Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs n.196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 22 Tutela dei dati personali da parte dell'affidatario del servizio



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

- 1 L'affidatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
2. L'affidatario ha l'obbligo di nominare il responsabile del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio in appalto;
3. L'affidatario, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - b) individuare i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - c) trasmettere tempestivamente al Comune committente la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;
 - d) fornirà al soggetto garantito dalla tutela le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03;
- 4 L'affidatario ed il relativo personale hanno comunque l'obbligo della massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della corretta tenuta e custodia della documentazione fornita o acquisita dalle famiglie assistite;
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto è competente il Giudice previsto per legge.

ART. 24 Fonti normative applicabile all'accreditamento

Al servizio di cui al presente capitolato svolto in regime di accreditamento, si applica la legge n. 241/1990 e ss.mm. nonché i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento desumibili dalla stessa legge n. 241/1990.

Si applica il d.lgs n. 36/2023 limitatamente agli articoli che siano, in tutto o in parte, espressamente richiamati nel presente capitolato o nell'avviso che regola la procedura di accreditamento con esclusione di ogni altra norma del Codice dei contratti pubblici le cui disposizioni non espressamente richiamate nel bando di accreditamento e/o nel capitolato.

Al patto di accreditamento e alla fase di esecuzione del contratto si applicano le norme del codice civile salva la preventiva prestazione di cauzione definitiva nelle forme e modalità previste dall'art. 117 dal d. lgs n. 36/2023 e ss.mm.e con la esclusione delle riduzioni di importo ivi previste.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Si applicano altresì, in quanto compatibili:

- regolamento sui contratti del Comune di Marano di Napoli;
- regolamento dei contratti di Ambito territoriale;
- Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici adottato dalla Prefettura di Napoli;
- codice etico adottato dal Comune di Marano di Napoli;
- Manuali di gestione dei fondi europei adottati dalle Autorità di gestione di detti fondi laddove il servizio sia finanziato in parte con detti fondi.

CLAUSOLE DEL PATTO/ CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO

Art 1 Finalità del patto di accreditamento e valore contrattuale del servizio

Il presente patto di accreditamento impegna le parti – per il periodo di validità – a prestare il servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di nuclei familiari come previsto nel capitolato d'oneri, sottoscritto dal soggetto accreditato al momento di partecipare alla procedura di accreditamento ed allegato al presente patto.

La sottoscrizione del presente patto non garantisce all'operatore economico alcun affidamento, atteso che lo stesso è demandato alla libera scelta dell'utente ammesso al servizio.

Il valore del presente contratto è determinato per l'intero periodo di validità, in € 160.000 ripartito nell'importo massimo di € 80.000, erogabile per ciascun anno di validità del contratto.

Il valore del contratto riportato al comma precedente, non costituisce corrispettivo atteso che lo stesso è determinato come previsto all'art 16 del capitolato.

Art. 2 Durata del patto di accreditamento

Il presente contratto, salvo quanto previsto al comma precedente e salva la durata dell'accREDITAMENTO, ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

L'Amministrazione, decorsi due anni dalla data della sottoscrizione, potrà recedere in qualunque momento dal presente patto, con un preavviso di trenta giorni all'operatore economico accreditato.

Art. 3 Prestazioni oggetto dell'accREDITAMENTO

Le prestazioni da erogare sono definite nel PEI e, in particolare, nell'estratto dello stesso meglio descritto nel capitolato allegato al presente ed al quale si rinvia.

Ogni variazione del PEI richiede una espressa autorizzazione dell'Ambito e la consegna al fornitore di un nuovo titolo.



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Non costituiscono prestazioni del presente contratto tutto quanto non espressamente previsto nel PEI eventualmente concordate tra utente e fornitore del servizio; rispetto a tale ultime prestazioni l'Ambito rimane estraneo e non assume obbligazioni di alcun tipo.

art. 4 Scelta del fornitore

Il servizio è erogato dal fornitore, iscritto in Albo, liberamente scelto dall'utente.
L'utente richiede il servizio con le modalità previste agli articoli 2 e 3 del capitolato d'onori.

art. 5 Obblighi del soggetto accreditato

1. Salvo quanto previsto nel capitolato d'onori, il soggetto accreditato con la sottoscrizione del presente contratto assume nei confronti dell'Ambito le seguenti obbligazioni:

- a) comunicare entro 5 giorni ogni evento che determini la perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023 e ss.mm. al fine di consentire all'Ente accreditante di predisporre gli opportuni provvedimenti in ordine alla sospensione dell'accREDITAMENTO e alla corretta informativa all'utenza;
- b) comunicare **entro 5 giorni** all'Ambito territoriale n 15 ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- c) individuare nella persona di _____ (*nome e cognome*), in qualità di Coordinatore del servizio accreditato, il soggetto di riferimento nei rapporti con il Ambito territoriale n 15, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni del nominativo individuato ed ad inoltrarne al servizio Sociale del Ambito territoriale n 15 il Curriculum Vitae e l'aggiornamento entro il 31/01;
- d) effettuare le sostituzioni in caso di assenza del personale e del coordinatore nei tempi definiti dal capitolato e darne comunicazione all'utente e all'ufficio di piano;
- e) prendere in carico gli utenti dell'Ambito territoriale n 15 che ne facciano richiesta e che siano in possesso di titolo per lo specifico servizio senza discriminazione o selezione alcuna comunicando all'ufficio di piano quanto richiesto dal capitolato d'onori;
- f) a rispettare criteri, i tempi e le modalità di attivazione ed erogazione del servizio, come definito dalle modalità generali e del servizio accreditato;
- g) ad attuare il PEI a seguito della richiesta dei soggetti fruitori residenti, accettando il voucher da essi presentato, a trasmettere copia del documento di attivazione del servizio nei termini e con le modalità previste in capitolato;
- h) a dare immediata comunicazione scritta all'ufficio di piano e al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'assistito, di qualsiasi evento significativo e/o straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
- i) a fornire all'ufficio di piano elementi conoscitivi sull'andamento qualitativo del servizio ed a garantire la partecipazione del personale a incontri periodici di verifica sul progetto e gestione con l'assistente sociale di riferimento del servizio accreditato e con il responsabile dell'Ambito territoriale n 15 o suo delegato;
- l) ad inoltrare relazioni scritte sull'andamento dei progetti nei modi e tempi definite;
- m) ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dal Comune di capofila dell'Ambito;
- n) inoltrare annualmente all'Ambito territoriale n 15 una relazione consuntiva sulle attività e l'organizzazione del servizio accreditato con un elenco nominativo degli operatori aggiornato;



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

o) all'utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori dipendenti dalla cooperativa, da trasmettere ogni sei mesi all'ufficio di piano;

art. 6 Pagamento del corrispettivo

L'importo orario previsto dal capitolato per la prestazione del servizio sarà pagato previa fattura che dovrà indicare il CIG e il CUP data e numero del patto di accreditamento, la tipologia del servizio, le iniziali dell'utente o degli utenti, con gli estremi del titolo che autorizza la prestazione a carico dell'Ambito e il mese di erogazione della prestazione.

L'operatore economico accreditato dovrà inviare una fattura per ciascuna fonte di finanziamento prevista nell'estratto del PEI (FNPS, PNRR, FSE)

L'importo dovuto sarà pagato mediante bonifico a favore di conto avente il seguente iban _____ aperto presso _____ Filiale

Il sig. _____, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i casi di falsità in atti e dichiarazioni non rispondenti al vero dichiara che
<< il conto di cui al comma precedente è conforme a quanto previsto dalla legge n 136/2010 e ss.mm. e che il soggetto abilitato ad operare su detto conto è il sig. _____ nato a _____ il _____ C.F... _____ >>

Le parti, in ordine all'importo massimo complessivamente erogabile dall'Ambito in ciascun anno di validità della presente scrittura, rinviando e fanno espresso riferimento all'articolo 2 del capitolato.

Art. 7 Rinvio al capitolato

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento ed espressamente rinviando alle clausole del capitolato del servizio, allegato alla presente scrittura.

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato del servizio le parti fanno riferimento alle norme del codice civile.

Art. 8 Cauzione definitiva e garanzie

Le parti danno atto che l'operatore economico accreditato ha prestato cauzione definitiva per la somma di € 40.000 mediante fideiussione assicurativa con polizza N _____ emessa in data _____ dall'agenzia di _____ della compagnia _____;

come richiesto la polizza prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2^a comma, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per lo svincolo si applica l'art.15 del capitolato.

Altresì il soggetto accreditato dà atto che per i rischi RCT e RCO ha stipulato con la compagnia _____ polizza N. _____ emessa dall'agenzia di _____ in data _____, e della quale consegna copia da inserire nel fascicolo contrattuale, con i seguenti massimali:



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

per RCT: per ciascun sinistro: € 1.000.000/00 per persone o cose;
per RCO: per ciascun sinistro: € 250.000/00 per persona; € 200.000 per cose.
Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili all'Amministrazione e restano a totale carico dell'affidatario.

Le parti convengono:

che eventuali franchigie, scoperti, nonché responsabilità civili conseguenti ad indennizzi parziali a seguito di massimali insufficienti restano a totale carico dell'operatore economico che manleva l'Ambito territoriale, e per esso il Comune capofila dell'Ambito, da ogni responsabilità; in caso di polizze assicurative che l'omesso deposito presso l'Ufficio di piano – entro dieci giorni successivi alla scadenza - della quietanza di pagamento del premio di ciascun anno dovuto al garante per la polizza emessa determina la risoluzione del patto di accreditamento.

Art. 9 Domicilio eletto

Per il recapito delle comunicazioni recettizie le parti eleggono il seguente domicilio:

Committente: Ambito territoriale sociale n 15 tra i Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA) –ufficio di piano- via Casa Schiano, convento S. Maria degli Angeli, Marano domiciliato presso ufficio protocollo del Comune di Marano di Napoli (NA) sito in C.so Umberto 16 Marano, PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it

accreditato: coop.va _____ con sede legale in _____ alla Via _____ n _____ pec: _____

Le parti dichiarano che le dichiarazioni recettizie saranno inviate, con pieno effetto per il destinatario dalla data di consegna alla casella di destinazione, alla casella pec dichiarata nel presente contratto.

Art. 10 Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalità

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 e, in particolare, le clausole contenute nell'articolo 8, numerate progressivamente dal n° 1 al n° 8; l'intero Protocollo di Legalità, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della S.A.

Il costituito sig. accetta e sottoscrive il codice etico degli Appalti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8/11/2012; detto documento, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'ufficio contratti del Comune di Marano di Napoli (NA).

Art. 11 Spese del presente contratto

Le spese del contratto sono a carico del soggetto accreditato.

Per l'imposta di bollo, la costituita parte richiede l'esenzione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d. lgs n 117/2017 e ss.mm; a tal fine il costituito sig. _____, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che <<la



328/00

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE

Comuni di Marano di Napoli (NA) e Quarto (NA)
Comune Capofila: Marano di Napoli
UFFICIO DI PIANO

Cooperativa _____ è iscritta all'albo nazionale delle cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 e ss.mm. tenuto dal Ministero dello sviluppo economico>>.

